

Trust e applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alla fine del trust o al suo scioglimento

Commissione tributaria provinciale di Lucca, 1 febbraio 2015. Pres. Di Bugno - Rel. Lida Celli

Trust - Arricchimento di terzi - Esclusione - Semplice segregazione patrimoniale - Trasferimento definitivo del patrimonio rimandato alla fine del trust o al suo scioglimento - Applicazione del tributo in misura fissa esclusivamente alla fine del trust

Con l'istituzione del trust non si verifica alcun arricchimento di terzi, non costituendo atto di donazione ma piuttosto una segregazione di patrimonio con un determinato fine, che si realizzerà solo a conclusione del contratto di trust o al suo scioglimento: fino ad allora non si ha trasferimento definitivo del patrimonio ma semplice separazione del patrimonio rispetto ai soggetti coinvolti. Solo alla conclusione del trust potrà, pertanto, pretendersi il tributo, in misura fissa, in quanto in capo al fiduciario (trustee) fino ad allora non vi sarà alcun incremento patrimoniale.

(Nel caso di specie, l'avviso impugnato è stato ritenuto illegittimo ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, TU 131/1986 per il quale "gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa")

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Fatto e diritto

Con il ricorso in epigrafe il sig (...) impugna l'avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione sanzioni n. (...), con il quale - in relazione all'atto Notaio (...), di costituzione di trust con dante causa il sig. (...) medesimo, avente causa la società "(...)" e beneficiari i figli del disponente o loro discendenti legittimi - "trattandosi di atto di costituzione di trust con apporto di patrimonio immobiliare con beneficiari identificabili con rapporto di parentela in linea retta, imponibile Euro (...)" applica le imposte ipo-catastali nella misura rispettivamente del 2% e 1%, fondando la ripresa sul disposto dell'art.2,c.c. 47-48 L. n. 262 del 2006, e sulle circolari 48.2007 e 3.2008, Il contribuente chiede l'annullamento dell'atto:

- per difetto di motivazione in quanto "dalle scarse ed inesatte diciture esistenti nell'avviso di liquidazione non si può verificare l'iter logico giuridico su cui l'amministrazione poggia la propria pretesa. Non è possibile valutare quale sia stata l'aliquota applicata all'atto in sostituzione di quella applicata dal notaio rogante. Le norme citate dall'Agenzia a giustificazione sono assolutamente inapplicabili al caso di specie...in quanto, dell'art. 2, c.c. 47-48 del D.L. n. 262 del 2006 citato, il c. 48 tratta solo dei trasferimenti di beni e diritti per causa di

morte ** e non se ne capisce la rilevanza per l'avviso impugnato; le circolari 48.2007 e 3.2008 non hanno alcuna rilevanza ed efficacia in quanto solo pareri di parte. Cass. SSUU 23031.2007".

- violazione e falsa applicazione della L. n. 262 del 2006, che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto non applicabile al trust se non al momento della devoluzione dei beni al beneficiario finale. Precisa che l'imposizione diretta su trust deve rispettare il principio della neutralità fiscale del trasferimento dei beni dal disponente al trustee e della tassazione proporzionale solo all'atto di devoluzione dei beni al beneficiario finale del trust. Da tale principio ormai consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza, ne discende l'illegittimità dell'avviso impugnato in quanto il trasferimento dei beni dal disponente (...) al trustee (...) è atto fiscalmente neutro e, pertanto, eventuali tassazioni proporzionali come quelle applicate, dovranno essere rimandate all'effettiva devoluzione dei beni ai beneficiari finali, appunto i figli o loro legittimi discendenti.

Chiede l'annullamento dell'atto e la conferma della tassazione come effettuata dal notaio rogante.

L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, circa il lamentato difetto di motivazione, ne contesta la fondatezza stante l'ampia difesa esperita dal contribuente che di per se è prova della sufficienza della motivazione dell'atto.

Nel merito, circa la lamentata applicazione dell'imposta ipo-catastale in misura proporzionale e non fissa, ne conferma la legittimità poiché, richiamando il testo di pagina 2 del contratto di trust, "...il sig. (...), cede e trasferisce nel "(...) del quale il Trustee è la società (...), che rappresentata come sopra, accetta, la nuda proprietà dei seguenti

beni **" L'Ufficio afferma che da tale locuzione - cede e trasferisce rivela la sussistenza dell'effetto traslativo e ciò determina l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Circa la misura con cui sono state calcolate precisa che esse sono calcolate sul valore dichiarato dal notaio nel mod. 69 di registrazione. Circa la contestazione del ricorrente per la quale momento applicativo dell'imposta deve essere individuato in quello in cui avviene la devoluzione dei beni ai beneficiari finali, l'Ufficio ritiene che tale effetto devolutivo, proprio in relazione a quanto disposto nel contratto, si sia verificato al momento della costituzione del trust, e quindi, correttamente applicate le imposte ipo-catastali in misura proporzionale come richieste. Chiede la conferma dell'atto.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni. Il D.L. n. 262 del 2006 su cui l'Ufficio fonda il suo atto, nel configurare i "vincoli di destinazione" non comprende il contratto di trust che è istituito mutuato dai sistemi giuridici di diritto anglossassone.

Con il trust, contratto atipico inserito nel nostro ordinamento dalla L. n. 364 del 1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, il patrimonio disponibile del viene sottratto alla gestione del medesimo selettore (disponente). Viceversa, il vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006 costituisce solo una limitazione patrimoniale di beni che rimangono in proprietà e nel possesso del titolare.

Con il contratto di trust, il disponente effettua il conferimento patrimoniale al trustee, proprio a quel trustee, per le sue capacità di amministrazione e gestione dei beni conferitigli, in funzione di

beneficiari finali del trust: il contratto di costituzione del trust è un mezzo per la realizzazione di un programma di gestione di determinati beni del disponente. A garanzia della realizzazione del programma, il contratto di trust prevede un "guardiano" che dovrà sorvegliare sull'attuazione del contratto per tutta la sua durata nell'interesse dei beneficiari finali.

E' evidente che con l'istituzione del trust non si verifica alcun arricchimento di terzi non costituendo atto di donazione ma piuttosto una segregazione di patrimonio con un determinato fine che si realizzerà solo a conclusione del contratto di trust o al suo scioglimento: fino a tal momento non si ha trasferimento definitivo del patrimonio ma semplice separazione del patrimonio rispetto ai soggetti coinvolti; solo al termine del contratto per i motivi di cui sopra si avrà l'esito traslativo voluto.

Solo alla conclusione del trust potrà pretendersi il tributo, in misura fissa, non prima in quanto in capo al fiduciario (trustee) non vi è stato alcun incremento patrimoniale.

L'avviso impugnato appare quindi illegittimo ai sensi dell'art.27. c.c. 1 e 2, TU 131.1986 per il quale "gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa".

Pertanto ben ha fatto il notaio a tassare l'atto in misura fissa essendo, il momento del passaggio di proprietà, da individuare in quello della conclusione del trust e della realizzazione del programma in esso stabilito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.